

Codice A1816A

D.D. 3 maggio 2018, n. 1219

R.D. 523/1904 - P.I 5696 - Lavori di demolizione e ricostruzione ponte carrabile sul Vallone Desertetto in Comune di Valdieri (CN). Richiedente: Valdieri Forze Motrici srl.

In data 15/11/2016, la Società Valdieri Forze Motrici srl con sede legale in Brescia, Via Brozzoni, 9 ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione per l'occupazione di sedime demaniale con la realizzazione di un nuovo ponte carrabile, con contestuale demolizione dell'esistente, sul vallone Desertetto, in località Tetti Melan del comune di Valdieri (CN).

In data 22/02/2018, sono pervenute le integrazioni richieste con le note prot. 50480/A1816A del 25/11/2016 e prot. 50339/A1816A del 24/10/2017 (sollecito).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, datati ottobre 2016 e quelli integrativi datati febbraio 2018, firmati dall'ing. Giorgio Mazzucchelli, in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti lavori da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904:

- sistemazione idraulica con ampliamento della sezione dell'alveo del corso d'acqua e riprofilatura delle sponde esistenti;
- demolizione con asportazione dell'esistente ponte;
- costruzione del nuovo ponte in cls precompresso di luce di 4,10 m e avente una superficie di occupazione demaniale pari a 12 m²

Per l'occupazione del sedime demaniale della superficie di 8 m², con il ponte esistente, soggetto a demolizione, sul vallone Desertetto, si dovrà provvedere alla corresponsione degli indennizzi progressi.

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione della nuova opera in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del vallone Desertetto.

Il ponte è a servizio della pista di accesso ad una nuova centrale idroelettrica da realizzarsi sul vallone Desertetto in località Tetti Melan del Comune di Valdieri per la quale è stata espletata la procedura di Verifica ai sensi della L.R.40/98 e s.m.i. con esclusione di assoggettabilità alla fase di VIA (Provvedimento dell'Amministrazione Provinciale di Cuneo n. 44 del 30/11/2010); non si procede pertanto a effettuare la pubblicazione dell'avviso presso l'Albo Pretorio Comunale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;

- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
-

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società Valdieri Forze Motrici srl, con sede legale in Brescia, Via Brozzoni,9, alla realizzazione di un nuovo ponte carrabile, con contestuale demolizione dell'esistente e ampliamento della sezione d'alveo, sul vallone Desertetto, in località Tetti Melan del comune di Valdieri (CN), in corrispondenza dei mappali 176 e 417 del Foglio 13 del comune di Valdieri, nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- **il ponte potrà essere realizzato solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione demaniale;**
- non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- i lavori e l'opera in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni uno**, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- il committente dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del ponte, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori e all'opera autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori e le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà

l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
dott. for. Elio PULZONI